



STATUTO DI UNIVERSITA' HUMANITAS

Emanato con D.R n. 050/2026

Sommario

Capo I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Personalità giuridica e finalità.....	3
Articolo 2 - Enti promotori.....	4
Articolo 3 - Fonti normative	4
Capo II.....	5
ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'	5
Articolo 4 - Organi di governo centrali.....	5
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione.....	5
Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni.....	5
Articolo 7 - Consiglio di amministrazione: funzioni.....	6
Articolo 8 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione	7
Articolo 9 - Il Consigliere Delegato	7
Articolo 10 - Comitato esecutivo: composizione.....	8
Articolo 11 - Il Rettore	8
Articolo 12 - Prorettori e delegati del Rettore.....	9
Articolo 13 - Il Senato Accademico.....	10
Articolo 14 - Strutture primarie	11
Articolo 15 - Dipartimenti.....	11
Articolo 16 - Centri di ricerca di Ateneo	12
Articolo 17 - Direttore Generale e organizzazione Amministrativa dell'Ateneo	12
CAPO III.....	13
ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA	13
Articolo 18 - Organi consultivi, di disciplina e di verifica.....	13
Articolo 19 - L'Advisory Board	13
Articolo 20 - Il Collegio di disciplina	13
Articolo 21 - Il nucleo di valutazione di Ateneo.....	14
Articolo 22 - Il Collegio dei revisori dei conti	14
Articolo 23 - Consiglio degli studenti	14
Articolo 24 - Personale	15
Articolo 25 - Norme transitorie e finali	15

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Personalità giuridica e finalità

1. Università HUMANITAS (in inglese HUMANITAS University) è una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'articolo 33 della Costituzione. Suo fine precipuo è la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita in una prospettiva internazionale. Tra le finalità dell'Università Humanitas vi è altresì la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di eventi formativi dedicati ai professionisti della sanità nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM). Per valorizzare e sostenere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e dell'alta formazione nell'ambito delle discipline socio-sanitarie, Università HUMANITAS, anche in collaborazione con altri Atenei e qualificate istituzioni di ricerca, promuove l'attivazione di Scuole e di Collegi Superiori per la formazione avanzata. Università HUMANITAS non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della libertà di ricerca e di insegnamento nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione. Università HUMANITAS adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'Articolo 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. Università HUMANITAS ha sede principale in Pieve Emanuele e può istituire altre sedi in Italia e all'estero.
3. Università HUMANITAS ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'Articolo 33 della Costituzione e della legislazione vigente in materia di Università non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero competente.
4. Università HUMANITAS rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione nazionale vigente per le Università non statali legalmente riconosciute e precisamente:
 - a) laurea
 - b) laurea magistrale
 - c) diploma di specializzazione
 - d) dottorato di ricerca
 - e) master universitari di primo e di secondo livello
 - f) ed ogni altro titolo legalmente riconosciuto.
5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali Università HUMANITAS si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dagli enti promotori, nonché di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; può partecipare a società o ad altre forme associative, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al compimento delle predette finalità, ovvero promuovere, istituire e partecipare a Fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità compatibili con le proprie.

6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Università HUMANITAS assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attività sportive in ambito universitario e le attività di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.
7. Per la promozione della ricerca scientifica e la valorizzazione delle conoscenze l'Università HUMANITAS può sottoscrivere accordi e convenzioni con altri Enti pubblici e privati anche aventi ad oggetto la condivisione di piattaforme di ricerca e la mobilità dei ricercatori.

Articolo 2 - Enti promotori

1. Università HUMANITAS è promossa da Humanitas Mirasole SpA e da Fondazione Humanitas per la Ricerca ("i Promotori"), che ne assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono alle sue attività con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. In particolare, per il perseguimento delle sue finalità, Università HUMANITAS si avvale, sulla base di appositi atti convenzionali, delle strutture ospedaliere e di ricerca di Humanitas Mirasole SpA e di Fondazione Humanitas per la Ricerca.
2. Qualora l'Università HUMANITAS cessasse l'attività, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, sarà devoluto agli Enti promotori in proporzione ai conferimenti da essi disposti a suo beneficio.

Articolo 3 - Fonti normative

1. Università HUMANITAS opera sulla base del presente Statuto e dei Regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'articolo 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di Università statali.
2. Università HUMANITAS si dota dei seguenti Regolamenti di Ateneo:
 - a) Regolamento generale di Ateneo;
 - b) Regolamento didattico di Ateneo;
 - c) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) Codice etico;
 - e) Regolamento elettorale;
 - f) Altri Regolamenti che si rendano necessari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Rettore.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico.
4. I Regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo l'approvazione di uno o più Regolamenti.

5. Il Regolamento generale di Ateneo determina le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi accademici.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Articolo 4 - Organi di governo centrali

1. Sono organi di governo dell'Università:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consigliere Delegato;
 - d) il Comitato Esecutivo;
 - e) il Rettore;
 - f) il Senato Accademico;
2. L'Università può altresì dotarsi di un Consiglio per la ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico e di spinoff.

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) un numero di rappresentanti designati dagli Enti promotori, comunque non superiore a otto, tra i quali gli Enti promotori indicano il Presidente e il Consigliere Delegato;
 - b) il Rettore;
 - c) un Professore di ruolo dell'Università;
 - d) uno studente in corso all'atto della nomina.
2. Le designazioni dei membri di cui al comma 1, lettere c) e d), avvengono con le modalità previste dal Regolamento elettorale, nel rispetto del principio di pari opportunità.
3. Il Consiglio di Amministrazione può individuare tra i membri designati dagli Enti promotori un Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste per la sua nomina. Il Consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del Consigliere cessato. La sostituzione dei membri eletti è disciplinata dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente Statuto o dalla normativa universitaria direttamente applicabile alle università non statali.
2. È richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Regolamento generale di Ateneo, del

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e per il Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il voto è palese. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
4. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.
5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Articolo 7 - Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente Statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attività di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente Statuto.
2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) l'adozione del piano strategico di durata almeno triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico dell'Università;
 - b) l'attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Centri di ricerca di Ateneo, Unità funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito il Senato Accademico per le materie di sua competenza;
 - c) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
 - d) l'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, di ricerca e tecnico-amministrativo;
 - e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - f) la deliberazione in merito agli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - g) la nomina del Rettore, ai sensi del successivo articolo 11, comma 1;
 - h) su proposta del Rettore, la nomina del Prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione della durata e dell'indennità di carica;
 - i) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del Rettore dei Prorettori e dei Delegati del Rettore determinandone la durata della carica e il riconoscimento di eventuali indennità;
 - j) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del Rettore dei Direttori di Dipartimento e dei Centri di ricerca di Ateneo, dei Presidenti dei Corsi di laurea, dei Coordinatori dei Corsi di dottorato e dei Direttori delle Scuole di specializzazione;
 - k) la determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonché l'ammontare delle rette e dei contributi;
 - l) la costituzione del Comitato Esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate;
 - m) la nomina, su proposta del Presidente, dei membri dell'Advisory Board;

n) l'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture dell'Università.

3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico nonché eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni;
- b) all'esito delle procedure di selezione approva le proposte di nomina di professori e ricercatori;
- c) su proposta del Consigliere delegato, delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;
- d) approva, l'attivazione di nuovi Corsi di studio;
- e) su proposta del Rettore, approva annualmente, il budget per il conferimento dei contratti di insegnamento;
- f) approva previa delibera del Senato Accademico, ai sensi del successivo articolo 13, il Regolamento didattico di Ateneo;
- g) delibera su proposta del Rettore, sentite le Strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;
- h) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 8 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Università in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonché tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo Statuto ad altri organi.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) presiede le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
 - b) convoca le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale;
 - c) propone al Consiglio la nomina del Rettore e dei membri dell'Advisory Board;
 - d) può delegare al Vicepresidente, al Consigliere delegato o al Rettore specifiche funzioni;
 - e) adotta con procedura di urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al Consiglio e al Comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.

Articolo 9 - Il Consigliere Delegato

1. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferitegli con delega dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, qualora non sia stato nominato un Vicepresidente.
2. In particolare, il Consigliere Delegato:

- a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e progetti di competenza degli organi di governo;
- c) nomina il Direttore generale previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende al funzionamento dell'Amministrazione e all'operato del Direttore Generale ove nominato;
- e) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- f) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e, sulle materie ad esso delegate, ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

Articolo 10 - Comitato esecutivo: composizione

1. Il Comitato Esecutivo è composto da:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Vicepresidente, se nominato;
 - c) il Consigliere delegato;
 - d) il Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il Prorettore vicario.
2. Il Comitato Esecutivo svolge i compiti determinati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua costituzione. Non possono comunque essere assegnati al Comitato Esecutivo le attività di cui all'articolo 7, comma 2.

Articolo 11 - Il Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane o di professori di pari livello in Università straniere. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con propria delibera le modalità di individuazione del Rettore. La nomina viene comunicata al Ministero vigilante.
2. Il mandato del Rettore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.
3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e di valorizzazione delle conoscenze dell'Università, garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo dell'Università stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Rettore esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile e non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. In particolare, il Rettore:
 - a) rappresenta la Comunità scientifica ed accademica dell'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
 - b) è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonché l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le Strutture accademiche interessate, il budget per il conferimento dei contratti di insegnamento;

- e) propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le Strutture accademiche interessate, l'attivazione, dei master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;
- f) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dai regolamenti di Ateneo, in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura;
- g) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Prorettore vicario;
- i) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Prorettori e i Delegati;
- j) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento;
- k) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Dipartimento in cui ciascun Corso di studio è incardinato, nomina i Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, i Coordinatori dei Corsi di dottorato e i Direttori delle Scuole di specializzazione;
- l) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
- m) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico;
- n) previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di Ricerca di Ateneo.

Articolo 12 - Prorettori e delegati del Rettore

1. Il Prorettore vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) dello Statuto. Il Prorettore vicario è scelto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università e sostituisce il Rettore nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì ogni altra attività a lui espressamente delegata dal Rettore.
2. Il Rettore, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare il coordinamento di specifiche funzioni ad altri professori di ruolo dell'Università, nominandoli Prorettori.
3. Il mandato del Prorettore vicario è di norma triennale. Il Prorettore vicario cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore.
4. Il mandato dei Prorettori è di norma triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore che li ha nominati, per qualunque causa intervenuta.
5. Il Rettore può altresì nominare propri Delegati per lo svolgimento di funzioni specifiche ovvero per seguire temi o progetti di particolare rilevanza per l'Ateneo. La durata del mandato dei Delegati del Rettore è determinata al momento della nomina. I Delegati cessano dalla carica contestualmente al termine del mandato del Rettore che li ha nominati, per qualunque causa intervenuta.

Articolo 13 - Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) il Prorettore vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore;
- c) i Prorettori;
- d) i Direttori di Dipartimento e dei Centri di ricerca di Ateneo.

Un rappresentante degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, entrambi eletti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, partecipano alle sedute per la trattazione di temi di loro preminente interesse senza diritto di voto.

I Delegati del Rettore possono partecipare alle sedute del Senato per la trattazione di specifici temi.

Il Consigliere Delegato può partecipare alle sedute del Senato.

2. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del Regolamento didattico d'Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie.

3. Il Senato Accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorità del corpo accademico dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare pareri e proposte in merito a:

- a) le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attività didattica, di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze;
- b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto;
- c) il manifesto degli studi, dei Corsi di studio, di master, di dottorato e di perfezionamento.

4. Compete inoltre al Senato Accademico:

- a) assicurare il coordinamento tra i Centri di ricerca di Ateneo e i Dipartimenti;
- b) deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare le proposte di Regolamento per il funzionamento delle Strutture primarie dell'Università, ai sensi del successivo art. 14;
- d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovrintendere all'organizzazione delle attività istituzionali;
- e) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni istituzionali del personale accademico;
- f) proporre al Consiglio di Amministrazione il Codice di comportamento degli studenti nel quale vengono riportati i provvedimenti disciplinari da adottare in caso di violazione di detto Codice.

5. Il Senato Accademico esercita altresì, per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al Senato Accademico delle Università Statali, ove non espressamente attribuite dal presente Statuto ad altri organi.

6. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di convocazione e funzionamento del Senato Accademico.

Articolo 14 - Strutture primarie

1. Le Strutture primarie dell'Ateneo sono costituite dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca di Ateneo.
2. Le Strutture primarie dell'Università sono dotate di un Regolamento che ne disciplina il funzionamento, in conformità alle previsioni del presente Statuto. Tale Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico ciascuno per le parti di propria competenza.

Articolo 15 - Dipartimenti

1. L'Università può costituire uno o più Dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività di ricerca, nonché ogni altro compito ad essi attribuito dalla normativa vigente ovvero dal Consiglio di Amministrazione. I Corsi di studio, di master, di dottorato e le Scuole di specializzazione sono incardinati in un Dipartimento.
2. Sono membri di diritto del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori ad esso afferenti; il Regolamento di Dipartimento può prevedere la partecipazione al Consiglio di Dipartimento di altri soggetti in relazione anche ai temi trattati.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.
4. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che viene nominato dal Rettore tra i professori di prima fascia, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento. Il mandato del Direttore ha durata triennale ed è rinnovabile.
5. Il Direttore convoca il Consiglio secondo le modalità disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Direttore del Dipartimento svolge le attività ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, propone al Consiglio di Dipartimento le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei Presidenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale, dei Coordinatori dei Corsi di dottorato e dei Direttori delle Scuole di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.
7. Il Rettore determina le modalità di consultazione dei membri del Consiglio di Dipartimento in relazione alle procedure di nomina del Direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è previsto il rilascio del nulla osta alla nomina del Direttore.
8. Il Direttore nomina un vice-Direttore tra i professori di ruolo del Dipartimento. Il vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal Direttore.
9. Il Direttore può organizzare le attività istituzionali del Dipartimento in Centri di ricerca dipartimentali anche in convenzione con altri soggetti e istituire Commissioni e/o Gruppi

di lavoro di Dipartimento per il coordinamento e svolgimento di specifiche attività e funzioni.

10. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 2, lett. g) della L. n. 240/2010. Le modalità di designazione e la durata degli incarichi dei componenti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinate da apposito regolamento.
11. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede; dal vice-Direttore; da una rappresentanza dei Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; dei Coordinatori dei Corsi di dottorato, e dai Direttori delle Scuole di specializzazione, individuati nel numero massimo di tre con riferimento alle aree di specializzazione Medica, Chirurgica e dei Servizi clinici; dai Direttori dei Centri di ricerca dipartimentali, dai Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro del Dipartimento e dal Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti.
12. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attività ad essa demandate dai Regolamenti interni, istruisce i lavori del Consiglio di Dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal Direttore e dal Consiglio di Dipartimento. In relazione alla discussione di specifici temi, la Giunta può essere integrata da delegati e referenti tematici del Dipartimento individuati dal Direttore.
13. Il mandato dei componenti della Giunta di norma è di durata triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Direttore.

Articolo 16 - Centri di ricerca di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e potenziare le attività di ricerca generale o settoriale svolte da uno o più Dipartimenti, l'Università può costituire uno o più Centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti.
2. Il Regolamento di ciascun Centro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Il Regolamento individua gli organi e le modalità di gestione del Centro.

Articolo 17 - Direttore Generale e organizzazione Amministrativa dell'Ateneo

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consigliere Delegato previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, di norma dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile.
2. Egli risponde al Consigliere Delegato in merito al corretto funzionamento dell'attività amministrativa dell'Università, coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al Consigliere Delegato, al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle relative decisioni in materia di amministrazione e organizzazione dell'Ateneo. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

CAPO III

ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Articolo 18 - Organi consultivi, di disciplina e di verifica

Sono Organi consultivi, di disciplina e di verifica:

- a) l'Advisory Board;
- b) il Collegio di disciplina;
- c) il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Consiglio degli studenti.

Articolo 19 - L'Advisory Board

1. L'Advisory Board è costituito da non meno di tre personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Università, nonché della organizzazione e gestione degli studi universitari, ovvero da personalità che si sono distinte per il sostegno e il supporto al progresso delle scienze e della cultura e può essere temporaneamente integrato per la trattazione di specifici temi.
2. L'Advisory Board esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Advisory Board si riunisce in presenza almeno una volta ogni due anni.
4. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Coordinatore dell'Advisory Board è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Il Collegio di disciplina

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio di disciplina. Il Collegio è composto da nove componenti di cui tre scelti dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del principio del giudizio tra pari individuandoli tra personalità che si sono distinte in ambito accademico, scientifico o clinico e sei scelti dal Senato Accademico all'interno di una rosa di massimo nove nomi indicati dal corpo accademico su base elettiva. La componente scelta dal Senato deve comprendere, almeno, tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un Professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Collegio di disciplina scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. Il Collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere

dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

3. Le fasi del procedimento sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili alle Università non statali.
4. Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

Articolo 21 - Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università istituisce un Nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca di Ateneo.
2. Il Nucleo di valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 240/2010, nonché del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. È invitato a fare parte del Nucleo di valutazione e a partecipare alle riunioni un rappresentante degli studenti scelta tra i rappresentanti eletti del Consiglio degli studenti.
4. La durata del mandato dei componenti del Nucleo di valutazione è di tre anni rinnovabile, ad eccezione della durata del mandato del rappresentante dello studente che è definita dal Regolamento elettorale.
5. Il Rettore o un suo Delegato assicura le funzioni di coordinamento tra il Nucleo di valutazione e le Strutture accademiche.
6. Il Nucleo relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sugli esiti dell'attività di valutazione condotta.

Articolo 22 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. L'Università istituisce un Collegio dei revisori dei conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Il Collegio è composto da tre esperti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo nominati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università e da una rappresentanza studentesca eletta secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo, è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti:
 - a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

- b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
- c) predisporre il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 24 - Personale

1. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari dell'Ateneo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle Università statali.

Il personale accademico comprende:

- a) i professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari;
- b) i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;
- c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting Professors);
- d) i titolari di altri contratti e incarichi di ricerca ai sensi della legge n. 240/2010;
- e) gli assegnisti di ricerca.

Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia.

2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai Regolamenti di Ateneo nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle Università statali.
3. Il personale tecnico ed amministrativo dell'Università è organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dalle norme del Codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 25 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.